



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Orientale
Porti di Trieste e Monfalcone

Spett.le
XX

Via PEC a:

[XX](#)

**Oggetto: Servizio di rilievo dei manufatti, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva nell'ambito dei Lavori di sostituzione ed integrazione dei corpi illuminanti con altri a tecnologia LED a servizio dell'illuminazione pubblica delle aree di pertinenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale nell'ambito del progetto SUSPORT – SUSTainable PORTs – co-finanziato dal Programma Interreg Italia-Croazia – Prog. AdSP MAO n. 1937
CUP: C19I20000040005
CIG: 8673741581
Affidamento del servizio.**

Si comunica che, con Deliberazione n. XXX di data XXX, la scrivente Autorità ha approvato l'affidamento del servizio in oggetto a codesto operatore economico. L'appalto sarà regolato secondo le condizioni di seguito indicate.

Art. 1 – Oggetto

L'Autorità affidata a XX (nel prosieguo Appaltatore), che accetta e assume, alle condizioni contenute nel contratto stesso e negli atti in esso richiamati, l'esecuzione del servizio di rilievo dei manufatti, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva nell'ambito dei Lavori di sostituzione ed integrazione dei corpi illuminanti con altri a tecnologia LED a servizio dell'illuminazione pubblica delle aree di pertinenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale nell'ambito del progetto SUSPORT – SUSTainable PORTs – co-finanziato dal Programma Interreg Italia-Croazia – Prog. AdSP MAO n. 1937.

Nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto l'Appaltatore deve adottare la massima cura e diligenza, attenendosi alla miglior pratica tecnica e professionale, applicando le regole dell'arte, avvalendosi di tecnologie avanzate e appropriate e conformandosi alle prescrizioni di cui al presente atto, al Capitolato, nonché alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, laddove nominato, e del Responsabile Unico del Procedimento.

L'esecuzione di tutti i servizi oggetto dell'appalto sarà eseguita nel pieno rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di progettazione e di costruzione di opere pubbliche, in materia di sicurezza e in materia ambientale, nonché di quella che dovesse essere emanata ed entrare in vigore nel corso della durata del presente appalto.

Le prestazioni in oggetto devono essere svolte secondo quanto previsto dagli artt. 23 e seguenti e 101 del Codice nonché dal D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore, e dal D.M. 7.3.2018, n. 49 "Regolamento recante Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di Direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

In particolare, per l'esecuzione dell'incarico, come dichiarato in fase di gara, sarà costituito il seguente gruppo di lavoro, al quale saranno preposti i seguenti professionisti: _____: _____, nato a _____ il _____, iscritto all'Ordine _____ della Provincia di _____ al n. _____,

Art. 2 – Norme regolatrici

Gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto così come l'offerta tecnica ed economica dell'Appaltatore, gli elaborati di progetto ed il Capitolato, l'Intesa per la legalità stipulata con la Regione FVG e la Prefettura di Trieste, il Codice di comportamento adottato dall'Autorità.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e negli atti da esso richiamati:

- dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (per la parte non abrogata);
- D.M. n. 145 del 19.04.2000 (per quanto in vigore);
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;
- dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione digitale);
- dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Art. 3 – Corrispettivo

L'importo complessivo dell'affidamento, al netto di IVA, è pari a € xxx (euro XXX).

Sono a carico dell'Appaltatore le tasse o imposte – compresa quella di bollo – nascenti dalle vigenti disposizioni, con esclusione dell'IVA che, se dovuta, rimane a carico dell'Autorità.

I corrispettivi relativi alle prestazioni del presente contratto non sono assoggettati al regime IVA in base a quanto disposto dal D.P.R. 633/1972.

Nel corrispettivo è compreso tutto quanto occorre per dare compiuti i servizi secondo le migliori regole dell'arte e le prescrizioni contenute nel presente atto, negli atti in esso richiamati e negli altri atti di progetto, nonché il compenso per tutti gli obblighi derivanti all'operatore economico dall'osservanza del Capitolato.

Art. 4 – Durata

I termini previsti per l'esecuzione dell'incarico sono:

a) per la progettazione esecutiva (ed il rilievo dei manufatti): 90 (novanta) giorni naturali consecutivi. Sono compresi i tempi necessari alla predisposizione di tutta la documentazione occorrente per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, tutti i pareri e tutti i nulla-osta e gli assensi comunque denominati da parte degli enti preposti. Sono pure compresi i tempi necessari per l'eventuale adeguamento/integrazione del progetto nel corso del processo di verifica/validazione.

Sono esclusi, invece, i tempi necessari all'eventuale adeguamento del progetto alle richieste di modifiche e/o integrazioni e/o prescrizioni, salvo che queste ultime possano essere recepite nel livello di progettazione superiore (progettazione esecutiva), formulate dagli enti preposti nel corso del processo autorizzativo/approvativo;

La Sintesi del progetto in lingua inglese e presentazione dovrà essere consegnata contestualmente al progetto definitivo.

b) Per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva: l'attività dovrà essere svolta per tutta la durata dei lavori la cui durata presunta è di giorni 150 (centocinquanta) e si riterrà concluso con l'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

I termini per l'ultimazione decorreranno in ogni caso dalla formale comunicazione di avvio da parte del RUP. Si conviene che la fase progettuale si intenderà conclusa con l'approvazione definitiva dei relativi elaborati progettuali da parte della

stazione appaltante.

Per gli istituti della sospensione e della proroga, si richiama integralmente quanto previsto dall'art. 107 del Codice e dall'art. 23 del D.M. 49/2018.

Art. 5 – Fatturazione e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato secondo le seguenti modalità:

Fase 1 – Progettazione esecutiva:

- 50% alla consegna degli elaborati, completi in ogni loro parte;
- 25% all'emissione dell'atto formale di validazione da parte del RUP;
- 25% all'approvazione degli elaborati da parte dell'Autorità.

Fase 2 – Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione:

- 80% durante l'esecuzione dei lavori in base agli stati d'avanzamento;
- 20% all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'Autorità provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, previa ricezione della fattura da parte dell'esecutore.

Tutti i pagamenti saranno condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali.

Al fine di consentire all'Autorità il pagamento, l'Appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine stabilito per causa imputabile all'Autorità spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i 60 (sessanta) giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Gli interessi moratori sono calcolati nella misura di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2002 e sono comprensivi dell'eventuale maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2 del codice civile.

La liquidazione dei pagamenti sarà obbligatoriamente subordinata all'ottenimento da parte dell'Autorità del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in corso di validità, rilasciato dagli enti competenti nei confronti dell'Appaltatore.

Il pagamento sarà effettuato previa verifica dell'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ovvero dello stato e della misura delle somme eventualmente dovute dall'impresa. L'eventuale presenza di debiti in misura almeno pari a cinquemila Euro, I.V.A. compresa, comporterà la sospensione del pagamento della somma dovuta fino alla concorrenza della somma rilevata del debito, con le modalità di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

Art. 6 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente atto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, pena le sanzioni ivi previste.

Le fatture in formato elettronico (Codice Univoco Ufficio UFEHCX – Codice iPA APTri) dovranno riportare l'oggetto della prestazione, il numero di progetto X, il numero di impegno di spesa 1239/2021, il Codice Identificativo Gara (CIG) n. 8673741581, il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C19I20000040005 e il numero di conto corrente dedicato su cui accreditare il pagamento. A tal fine l'Appaltatore comunica che gli estremi del conto corrente dedicato al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone de-legate ad operare su di esso sono: IBAN XXXX presso XX; XXX (C.F. XXX). L'Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della L. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni. In difetto, nessuna responsabilità potrà essere attribuita all'Autorità.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, l'Autorità, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il contratto - ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC - nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della citata legge.

L'Appaltatore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, a inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità

assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 a pena di nullità assoluta dei contratti cui tale clausola accede. Di tale circostanza l'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza all'Autorità la quale, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell'Appaltatore.

Art. 7 - Prescrizioni a tutela dei lavoratori e dell'ambiente

Nell'esecuzione dell'appalto l'Affidatario rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al Codice.

L'Appaltatore è, inoltre, tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alla sicurezza, alla prevenzione infortuni, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'appalto per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

Art. 8 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Sono a esclusivo carico dell'Appaltatore e compresi, per patto espresso, nel corrispettivo d'appalto ogni conseguente alea e tutti gli oneri, obblighi e spese a integrazione e/o specificazione di quelli previsti nella documentazione contrattuale, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento dell'oggetto del presente atto.

L'Appaltatore è obbligato al rispetto di tutte le prescrizioni del presente atto e degli adempimenti derivanti dalle vigenti norme di legge, è tenuto ad eseguirlo con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso.

Più in particolare, l'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara, nel Capitolato e nel presente atto.

Fermo quanto previsto nel precedente comma, l'Appaltatore si obbligherà, a titolo esemplificativo e non esaustivo a: comunicare all'Autorità ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio; garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle modalità previste nella documentazione presentata in sede di gara, nel presente atto e nel Capitolato; a manlevare e tenere indenne l'Autorità da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme applicabili; a dare preventiva comunicazione all'Autorità di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo l'Autorità ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.; a consentire all'Autorità di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Si intenderanno assunti dall'Appaltatore tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara, nel presente atto e delle vigenti disposizioni in materia. Tali oneri specifici e responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale.

A tal riguardo, si precisa che l'osservanza delle prescrizioni del Capitolato e del contratto nonché l'ingerenza dell'Autorità nella progettazione e realizzazione delle opere non esime la piena responsabilità dell'Appaltatore circa l'espletamento dell'incarico secondo le sopraccitate modalità.

L'Appaltatore si impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare l'Autorità in relazione a:

- ogni evento e circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar luogo a sospensione o interruzione dei servizi, con indicazione della relativa causa e delle misure che l'Appaltatore intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi;

- l'instaurazione dei procedimenti giudiziari o arbitrari da parte o nei confronti dell'Appaltatore ove ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità dell'Appaltatore di adempiere alle obbligazioni di cui al presente appalto;
- situazioni reali o potenziali di conflitto d'interesse sorte durante lo svolgimento del servizio;
- eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto; tale comunicazione dovrà pervenire all'Autorità entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica;
- ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sull'appalto ovvero sulla capacità dell'Appaltatore di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno a esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel contratto e negli atti richiamati, e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Autorità, assumendosene ogni relativa alea.

Le attività necessarie per la prestazione dei servizi oggetto del presente atto, eventualmente da svolgersi presso gli uffici dell'Autorità, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici. L'Appaltatore si impegna, pertanto, a eseguire le già menzionate prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Autorità e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

Art. 9 – Manleva

L'Appaltatore solleva l'Autorità da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione e all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico dell'Autorità, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

L'Appaltatore è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'Autorità relativamente alla gestione dei servizi resi con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni materiali e patrimoniali a chiunque causati, personale, utenti o terze cose in genere, in relazione all'espletamento dei servizi o a cause ad esso connesse.

Sono da intendersi a carico dell'Appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento dei servizi stessi.

Art. 10 – Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni che vengano messe a sua disposizione dall'Autorità o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Autorità per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire all'Autorità tutti i danni che a quest'ultima dovessero derivare, ferma la facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'Autorità.

Art. 11 – Coperture assicurative

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente atto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia rilasciata da _____ n. _____ di data _____ dell'importo di € _____ (_____), resa ai sensi dell'articolo 103 del Codice, in favore dell'Autorità.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Autorità, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata nelle modalità e nei termini previsti dall'articolo 103, commi 5 e 6, del Codice.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del Codice, l'Autorità avrà il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio, nonché per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione contrattuale disposta in danno dell'operatore economico.

L'Autorità potrà richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione verrà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'impresa.

L'Appaltatore ha prodotto la polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale ai sensi dell'art. 24 del Codice n. XXX emessa da XXX in data XXX. Tale polizza copre i rischi derivanti anche da errori o omissioni progettuali, che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi conformemente a quanto precisato al paragrafo 4.1 delle Linee Guida ANAC n. 1/2016. La polizza decorre a far data dalla sottoscrizione del contratto e avrà termine alla data di emissione del documento di approvazione dei servizi effettuati.

L'Appaltatore dei servizi, nel caso in cui i servizi abbiano durata superiore ad un anno, dovrà consegnare ogni anno all'Autorità copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza.

Art. 12 – Penali

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni previste, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale, l'Autorità potrà applicare le seguenti penali. In tutti i casi di ritardato adempimento da parte del progettista degli obblighi di cui agli articoli del presente Capitolato speciale, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla stazione appaltante, quest'ultima si riserva la facoltà di applicare per ogni giorno naturale fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale previsto per la medesima parte.

Le penali saranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice. In caso contrario trova applicazione l'articolo 108 del predetto Codice in materia di risoluzione contrattuale.

L'applicazione della penale non esclude il diritto dell'Autorità al risarcimento del maggior danno subito.

Art. 13 – Modifiche del contratto

Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall'art. 106 del Codice e potranno avere luogo nei casi e secondo le modalità ivi previste.

Art. 14 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

Il presente contratto non può essere ceduto, neppure in parte, a pena di nullità.

I crediti maturati dall'Appaltatore possono essere ceduti seguendo le disposizioni dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52. Nell'eventualità di cessioni di credito, anche i cessionari saranno tenuti ad indicare il CIG ed il CUP nonché ad effettuare i pagamenti al cedente mediante strumenti che ne consentano la piena tracciabilità, su conti correnti dedicati.

Art. 15 - Responsabilità per infortuni e danni. Forza maggiore.

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del contratto si verificano sinistri o danni, l'Appaltatore è tenuto a:

- eseguire tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del servizio;
- ripristinare le opere e risarcire i danni a luoghi, cose o terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal presente contratto.

Qualora dovessero verificarsi danni causati da forza maggiore, l'Appaltatore ha l'obbligo di denunciarli al Direttore dell'Esecuzione entro 5 (cinque) giorni dal loro verificarsi, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuta a rispondere.

L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione del servizio, ad esclusione di quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino all'accertamento dei fatti.

È obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei servizi le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati.

L'Appaltatore si obbliga a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività del contratto, alle persone e alle cose sia dell'Autorità sia di terzi.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare l'Autorità e a rifondere a quest'ultima quanto eventualmente da questa pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore stesso.

Art. 16 – Risoluzione

L'Autorità può risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 108, comma 1 del Codice.

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione dell'Autorità di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli del presente contratto: Articolo 4 (Durata), Articolo 6 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 7 (Prescrizioni a tutela dei lavoratori e dell'ambiente), Articolo 8 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), Articolo 11 (Coperture assicurative), Articolo 18 (Subappalto), Articolo 21 (Intesa per la legalità), Articolo 22 (Codice di comportamento).

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere, le seguenti circostanze:

a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel Capitolato e nel presente atto, l'Appaltatore comprometta l'esecuzione a regola d'arte dei servizi oggetto del presente contratto;

b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto;

c) qualora l'ammontare complessivo delle penali per il ritardo superi il 10% dell'importo complessivo del contratto;

e) per eventi quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre dell'Appaltatore con la Pubblica Amministrazione.

L'Autorità, inoltre, procederà con la risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 108 del Codice, nei seguenti casi:

- l'Appaltatore perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto espletamento dei servizi oggetto dell'appalto;

- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all'art. 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

Il contratto potrà essere altresì risolto dall'Autorità, ai sensi dell'art. 1454 c.c., nei casi di inadempimento degli obblighi assunti e nel caso di negligenza o imperizia dell'esecuzione delle prestazioni, al di fuori dei casi in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora si verificano tali condizioni, l'Autorità notificherà all'Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti e assegnando un termine di 15 (quindici) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalità necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell'inadempimento, il contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi di legge.

L'Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei servizi eseguiti e accettati sino alla data di risoluzione del contratto, fatto salvo quanto dovuto all'Autorità, a qualsiasi titolo dall'Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazione.

(eventuale) Il presente atto è sottoposto a clausola risolutiva espressa in quanto l'Autorità ha provveduto alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dichiarati dall'Appaltatore, fatta eccezione per la verifica relativa

all'articolo 80, comma 2 del predetto Codice, il cui esito non è ancora pervenuto alla data del presente atto; pertanto lo stesso è da intendersi risolto qualora la verifica di cui sopra si concluda con esito negativo.

Art. 17 – Recesso

L'Autorità, ai sensi dell'art. 109 del Codice, ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto di appalto secondo le modalità ivi precisate.

L'Autorità recederà dal contratto attraverso comunicazione scritta all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni mediante raccomandata a.r. o pec, decorsi i quali il contratto si dovrà ritenere privo di effetti.

Art. 18 – Subappalto

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio la prestazione oggetto del presente atto. Non è ammesso il subappalto per le prestazioni professionali di cui all'art. 31, comma 8, del Codice fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

L'Affidatario ha dichiarato nei documenti di gara che non intende avvalersi del subappalto; pertanto lo stesso è da ritenersi escluso. //

L'Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara, potrà richiedere il subappalto delle seguenti prestazioni: XXX.

Il subappalto delle opere oggetto del presente contratto è disciplinato dall'art. 105 del Codice.

Si specifica che, ai sensi del predetto art. 105 del Codice, l'eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto.

È assolutamente vietato, a pena di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., il subappalto o il cottimo, anche parziale, del servizio oggetto dell'appalto in assenza di previa specifica autorizzazione scritta da parte dell'Autorità.

Tale autorizzazione non riduce la piena e complessiva responsabilità dell'Appaltatore per le obbligazioni assunte con il presente contratto, rimanendo quest'ultimo unico e solo responsabile nei confronti dell'Autorità che è estranea sia a qualsiasi pretesa del subappaltatore sia a qualsiasi richiesta di risarcimento danno o molestia che dovesse derivare a terzi dall'esecuzione dei servizi subappaltati.

Se, in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, la stessa sarà revocata con effetto immediato e l'Appaltatore sarà comunque tenuto, e si impegna con la sottoscrizione del presente contratto, in tali casi, a procedere alla risoluzione del contratto di subappalto e all'allontanamento del subappaltatore dai luoghi di svolgimento del servizio.

L'Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne l'Autorità da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi.

L'Appaltatore prende atto che l'Autorità potrà eventualmente autorizzare un subappalto solo dopo aver ricevuto tutta la documentazione, in corso di validità, richiesta all'uopo dalla legge in materia e prevista dal Regolamento adottato dall'Autorità in materia di subappalto.

L'Appaltatore dovrà comunicare all'Autorità, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo e l'oggetto. Dovrà altresì trasmettere, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, all'Autorità il contratto che dovrà riportare, a pena di nullità assoluta dello stesso, la clausola relativa al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Per tutto quanto qui non previsto, si rinvia al Regolamento per l'autorizzazione dei subappalti adottato dall'Autorità.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal decreto legislativo n. 196/2003 e dal Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

L'Appaltatore acconsente, per sé e per tutti gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell'ambito delle attività dell'Autorità, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Autorità.

L'Appaltatore è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Autorità.

Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Art. 20 – Controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione di quanto previsto nel presente atto e che non venissero definite in via amministrativa, saranno deferite all'Autorità giudiziaria competente del Foro di Trieste, rimanendo esclusa qualsiasi clausola compromissoria.

Art. 21 - Intesa per la legalità

L'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza dei disposti delle leggi in materia di lotta alla criminalità organizzata e subaffidamento e pertanto si impegna, per quanto di sua competenza, all'osservanza ed al rispetto delle predette leggi.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza, di accettare ed applicare tutte le disposizioni di cui all'Intesa per la legalità tra la Regione FVG, la Prefettura - U.T.G. di Trieste e l'Autorità, firmata in data 5 luglio 2019 e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente. In particolare, si informa codesto Appaltatore che:

a. che nell'ipotesi in cui le Prefetture non abbiano rilasciato l'informazione antimafia nei termini di cui all'art. 92, comma 2 del D.lgs. 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, il contratto di appalto verrà sottoposto a condizione risolutiva espressa. Pertanto, nell'eventualità che ex post sia emanata una informazione antimafia interdittiva, la stazione appaltante potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 1456 del codice civile;

b. l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture di materiali e prestazione di servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Tale comunicazione dovrà essere prodotta in formato elettronico (file in formato excel o csv) allo scopo di agevolare l'elaborazione delle informazioni sia nei confronti delle società, degli amministratori che dei dipendenti;

c. l'Appaltatore ha l'obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa che consente la risoluzione immediata nel caso in cui emergano informazioni antimafia interdittive a carico del subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria;

d. la clausola risolutiva espressa di cui alla precedente lettera c) opera anche in caso di diniego di iscrizione alle cd. "White-list", per i relativi settori di interesse, secondo la disciplina di cui alla legge 190/2012, nonché al D.L. 74/2012 (conv. legge 122/2012).

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

Inoltre, l'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva agli organi competenti dei tentativi di concussione, ovvero ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere), che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'affidamento del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto.

L'Appaltatore accetta che la stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa o soggetti aventi potere decisionale nell'impresa, variamente denominati, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416 bis, 416 ter del co-dice penale e quelli elencati nell'art. 51 comma 3 bis c.p.p..

L'Appaltatore si impegna, per il periodo che va dalla stipula del contratto pubblico sino alla conclusione dei servizi, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

Art. 22 – Codice di comportamento

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nel Codice di comportamento dei dipendenti adottato dall'Autorità con deliberazione del Presidente n. 695 del 30 ottobre 2019.

L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le Parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per l'Autorità.

Art. 23 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le Parti faranno riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. n. 207/2010, nelle parti non abrogate, nonché dalla normativa vigente in materia di appalti, sicurezza sul lavoro e di contrasto al lavoro irregolare, se ed in quanto applicabili.

Art. 24 – Accettazione

Il presente atto viene stipulato ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016 (scambio di lettere tramite posta elettronica certificata).

Pertanto, l'atto in parola si intenderà perfezionato solamente alla data nella quale l'Autorità riceverà, a mezzo p.e.c., separata lettera commerciale di accettazione redatta su carta intestata dell'affidatario e da sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di codesta Società, recante espresso riferimento al numero di protocollo ed alla data della presente lettera.

In attesa, distinti saluti

**Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Orientale
Porti di Trieste e Monfalcone**
Il Segretario Generale f.f.
dott. Antonio Rosario Gurrieri
(firmato digitalmente)